



Il Presidente della Corte di Appello
Il Procuratore Generale
Distretto di Cagliari

Prot. n. 1892/2022

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

- Visto** il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76;
- Visto** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;
- Visto** il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
- Visti** i provvedimenti emessi da questo Ufficio in data 11 ottobre 2021 e 14 ottobre 2021 sui controlli agli accessi, in data 13 ottobre 2021 con le integrazioni del 26 novembre 2021 e del 10 gennaio 2022 sulla delega dei controlli ai Procuratori della Repubblica, in data 30 novembre 2021 sui controlli di magistrati e del personale amministrativo negli uffici e in data 27 gennaio 2022 in materia di impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari;
- Sentiti** il Presidente del Tribunale di Cagliari, il Procuratore della Repubblica di Cagliari, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, il Medico competente e il Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione;

P R E M E S S O

che il D.L. 24/2022 non ha prorogato lo stato di emergenza nazionale finalizzato al contenimento dell'epidemia da COVID – 19 la cui data di scadenza era stata fissata al 31 marzo 2022;

che, tuttavia, lo stesso D.L. ha dettato disposizioni per la progressiva ripresa di tutte le attività ordinarie mantenendo residue disposizioni comunque finalizzate al contrasto del diffondersi del virus COVID – 19;

che, in particolare, l'art. 8 del D.L. n. 24/22 recante disposizioni sugli obblighi vaccinali, ha modificato l'art. 4 del D.L. 01 aprile 2021, n. 44, come convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76;



che, ancora, il D.L. sopra citato ha modificato l'art. 4 *quater* del D.L. 01 aprile 2021, n. 44, come convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni;

che, infine, è stato sostituito per intero l'art. 4 *quinquies* del D.L. 01 aprile 2021, n. 44, come convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 riguardante l'impiego delle certificazioni verdi COVID – 19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale;

che, pertanto, avuto riguardo a tali modifiche legislative, occorre adeguare le precedenti disposizioni impartite con il provvedimento di quest'Ufficio del 27 gennaio 2022 che qui di seguito deve intendersi interamente richiamato;

P.Q.M

DISPONGO

1. a far data 1° aprile 2022

- a) è prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID – 19 (c.d. *green pass* base), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9 *quinquies* del decreto legge n. 52 del 2021 (come modificato successivamente): personale amministrativo e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso detti uffici, anche sulla base di contratti esterni (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore),
- b) è prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass* base), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9 *sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): magistrati ordinari, onorari ed equiparati, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore);
- c) agli utenti, al pubblico e a qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie sopra indicate alle lettere a) e b) non è richiesto il possesso né l'esibizione di alcuna certificazione verde per l'accesso agli uffici giudiziari;
- d) sino al 30 aprile 2022 all'interno degli uffici giudiziari è obbligatorio indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, (anche mascherine di tipo chirurgico, fermo restando la preferenza per l'utilizzo delle mascherine di tipo Ffp2;), salvo che per le persone recanti situazioni di incompatibilità definite dalla normativa;

2. dall'immediato, ai soggetti ultracinquantenni appartenenti alle categorie sopra indicate alle lettere a) e b) non sono più richiesti il possesso e l'esibizione del c.d. *green pass* rafforzato, all'accesso agli uffici giudiziari (per effetto della sostituzione dell'art.



4 *quinquies* del decreto - legge n. 44 del 2021 ad opera dell'art. 8, comma 6, del decreto - legge n. 24 del 2022), fermi restando comunque gli obblighi di vaccinazione vigenti.

L'Avvocato Generale e i Procuratori della Repubblica del distretto mantengono la delega già rilasciata dal Procuratore Generale con provvedimento del 13 ottobre 2021 ed integrazioni del 26 novembre 2021 e del 10 gennaio 2022.

MANDANO

quindi alla Segreteria per la comunicazione ai Capi e ai Dirigenti amministrativi degli Uffici giudicanti e requirenti del distretto e – tramite l'ufficio di appartenenza – ai Magistrati e al Personale amministrativo degli Uffici giudiziari del Palazzo di giustizia di Cagliari e dalla sede di via Grazia Deledda, nonché:

al Consiglio Superiore della Magistratura;

al Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione giudiziaria;

ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto;

al R.S.P.P.; al Medico competente; ai Rappresentanti sindacali.

Cagliari, 29 marzo 2022

IL PROCURATORE GENERALE

Luigi Patronaggio

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Gemma Cucca